

## CAPITOLATO D'ONERI

**GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI PUBBLICI DISPOSTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORTA SAN GIULIO PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2022.**

### **Articolo 1 - Oggetto del servizio**

Il presente capitolato d'oneri regola la prestazione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei bagni pubblici disposti sul territorio dell'Ente COMUNE DI ORTA SAN GIULIO (di seguito "Ente") di cui all'articolo "Luoghi di esecuzione" ed all'allegato denominato "individuazione luoghi di intervento", nonché la fornitura del relativo materiale di consumo (ad es. sapone liquido, carta igienica e carta asciugamani) in tutti i servizi igienici presenti.

Il servizio di pulizia ordinaria deve essere prestato con la frequenza di cui all'art. 4 secondo le modalità di seguito specificate.

Oltre alla pulizia ordinaria dei locali individuati nel presente capitolato, il servizio potrà prevedere anche interventi di pulizia straordinaria su richiesta dell'Ente per i servizi igienici elencati o per altri locali a disposizione dell'Ente, stimato in un massimo 30 ore annue, da compensarsi a tariffa oraria.

Le pulizie dovranno essere autorizzate e concordate con l'Ente, ed eseguite con le precauzioni e le specifiche indicate nell'allegato D.U.V.R.I.

### **Articolo 2 – Luoghi di esecuzione e importo appalto**

I bagni pubblici interessati ai fini della prestazione del servizio in oggetto sono i seguenti:

1. Via Bersani;
2. Piazzale Prarondo;
3. Spiaggia Ortello;
4. Via Panoramica - parcheggio pullman e camper;
5. Isola San Giulio;
6. Parcheggio Diania;
7. Sacro Monte pulizia solo nel fine settimana;
8. Cimitero S. Quirico
9. Stazione F.S. - Legro

**L'importo dell'appalto, a decorrere dal 01.05.2020 al 31.12.2022, è stimato in € 108.000,00 (centoottomilaeuro) complessivi oltre € 1.668,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 22%.**

È facoltà della ditta provvedere alla richiesta per la presa visione dei luoghi al fine di poter definire in modo corretto, per ciascun bagno, la superficie oggetto di pulizia. Si evidenzia che tutti i bagni sono aperti al pubblico e pertanto è possibile prenderne visione.

Per ciascuna tipologia di superficie sono previste opportune operazioni e metodologie di pulizia, come specificato all'articolo denominato "Modalità di esecuzione del servizio".

### **Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio**

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto in base a quanto disposto dalla L. 82/1994 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e s.m.i., e dal successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274 e s.m.i..

L'operatore economico dovrà, altresì, attenersi alle disposizioni del personale dell'Ente a tale scopo incaricato.

Il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dovrà essere svolto dall'operatore economico con capitali, mezzi tecnici, personale, attrezzature e macchinari propri e prevede le prestazioni e le modalità di svolgimento come di seguito specificate:

1. Via Bersani;
2. Piazzale Prarondo;

3. Spiaggia Ortello;
4. Via Panoramica - parcheggio pullman e camper;
5. Isola San Giulio;
6. Parcheggio Diania;
7. Sacro Monte pulizia solo nel fine settimana;
8. Cimitero S. Quirico
9. Stazione F.S. - Legro

ai sopra elencati servizi igienici competono i seguenti interventi:

- dal mese di Maggio al mese di Settembre – giornalieri (8 ore 7 gg su 7) su sette giorni festività comprese, con un passaggio al mattino e un passaggio al pomeriggio in tutti i bagni;
- nei mesi di Aprile e Ottobre – giornalieri da mercoledì a lunedì (4 ore 6 gg su 7);
- dal mese di Novembre al mese di Marzo – tre volte la settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato, 4 ore 3 gg su 7 (in questi mesi si procederà alla chiusura dei bagni della spiaggia Ortello e del piazzale Prarondo).

Per i servizi igienici del Sacro Monte, le pulizie dovranno essere eseguite esclusivamente nel fine settimana (sabato e domenica) per il periodo dal mese di Aprile al mese di Ottobre.

Per il servizio igienico del Cimitero di San Quirico la pulizia dovrà essere eseguita.

- dal mese di Gennaio al mese di Dicembre, con esclusione dal 15 Ottobre al 15 Novembre con un intervento settimanale il venerdì;
- nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Novembre con interventi bisettimanali nei giorni di martedì e venerdì.

#### **La ditta dovrà autonomamente recarsi nei vari servizi igienici, Isola compresa.**

L'operazione comprende la spazzatura dei pavimenti da farsi con il metodo "ad umido" (con acqua o prodotto apposito) il successivo lavaggio e la disinfezione finale delle superfici, da eseguire con detergenti neutri e sgrassanti, ove necessario.

L'operazione comprende la rimozione accurata di tutto lo sporco delle varie superfici piastrellate, dei sanitari e degli accessori (portacarta igienica, ecc.) da effettuare con il metodo ritenuto più opportuno e mediante l'impiego di disinfettanti destinati all'eliminazione della carica batterica.

I prodotti devono essere distribuiti con panni diversi, utilizzando secchielli diversi, in funzione delle superfici da disinfettare per evitare la trasmissione di germi. In particolare, è fatto divieto di utilizzare i panni per la pulizia del wc per la pulizia di altre superfici. Il servizio, inoltre, comprende l'onere della ricarica, ogni qual volta necessario, delle salviette, della carta igienica e del sapone liquido, forniti dall'esecutore del servizio.

La raccolta dei rifiuti deve essere eseguita come in uso nell'Ente (raccolta differenziata) e prevede, oltre allo svuotamento dei cestini e degli altri contenitori idonei posti all'interno dei servizi igienici, anche la raccolta negli appositi bidoni e sacchi (messi a disposizione dall'Ente), nonché la collocazione dei sacchi appositi all'esterno degli edifici, nelle tempistiche in uso per la raccolta da parte dell'azienda incaricata a tale servizio.

#### **Articolo 4 - Materiali e attrezzature**

Sono a carico dell'operatore economico la fornitura e lo stoccaggio di tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cera ed ogni altro tipo di prodotto solitamente utilizzato per l'esecuzione del servizio di pulizia, come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale e strumenti in genere. Detti materiali devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e lavoro, possibilmente biodegradabili almeno al 90% e con tensioattivi di origine vegetale, conservati nei loro contenitori, ben chiusi, e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a concentrazioni e temperature. In particolare, i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. Le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti. L'Ente porrà

gratuitamente a disposizione dell'operatore un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio. Nel caso in cui l'Ente non avesse la possibilità di concedere lo spazio per il deposito del materiale, lo stesso dovrà essere portato di volta in volta.

Sono a carico dell'operatore economico:

- l'adeguamento del proprio programma di pulizia e sanificazione ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie;
- la raccolta ed il conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni vigenti nel territorio comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

#### **Articolo 5 – Estensione, riduzione e/o interruzione del servizio**

Il servizio di pulizia ordinaria e continuativa o di pulizia straordinaria potrà essere esteso anche ad altre strutture e potrà subire variazioni e/o riduzioni per esigenze che potranno subentrare nel corso della durata del contratto. Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore assolutamente indipendente dalla volontà delle due parti e oggettivamente non prevedibili non danno luogo a responsabilità alcuna. In caso di sciopero del personale dipendente direttamente o indirettamente dall'operatore economico, lo stesso dovrà darne comunicazione all'Ente con preavviso di almeno 24 ore.

#### **Articolo 6 - Personale**

A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio oggetto dell'appalto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere tassativamente applicato il CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, il relativo contratto integrativo (regionale, provinciale, aziendale) firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente ed alle mansioni svolte. L'inquadramento giuridico del personale sarà ai sensi del CCNL.

L'operatore economico dovrà indicare il numero di lavoratori che inserirà nell'appalto riportandone per ciascuno il livello applicato, gli eventuali scatti anzianità e le ore settimanali previste di lavoro.

A Tutto il personale, socio e dipendente, l'impresa aggiudicataria dovrà applicare lo Statuto dei Lavoratori (L.300/1970), compreso le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previsti dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

L'impresa aggiudicataria dovrà dare facoltà al personale, in essere e futuro, di decidere se entrare in operatore economico come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente nel rispetto dei propri statuto e regolamenti interni.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire una formazione ed un aggiornamento permanente alle persone impegnate in appalto per almeno 4 ore cadauno all'anno.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (D.Lgs. 81 e s.m.i. Privacy), quelle previste da capitolato e quelle proposte dall'azienda, dovranno essere pagate come da CCNL e dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro e quindi matureranno tutti gli istituti previsti (es.: tredicesima, ferie, tfr, etc...).

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dalla Ente o tramite altri Enti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti.

#### **Articolo 7 – Istat e Aumenti Contrattuali**

**È espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione dei prezzi.**

I prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatti salvi:

- il riconoscimento dell'Istat, solo sulla parte relativa ai costi di gestione, a partire dal secondo anno di gestione;
- I maggiori costi derivanti dagli eventuali aumenti prodotti dal rinnovo del CCNL di settore firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e del relativo Contratto Integrativo, saranno riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, solo sul costo relativo al personale in essere al momento dell'aumento e che ha lavorato per i servizi oggetto di gara nel periodo indicato, a fronte di specifica richiesta scritta da parte della operatore economico aggiudicataria ed esibizione di relativa documentazione probante la loro corresponsione al personale.

### **Articolo 8 - Sanzioni**

La mancata applicazione integrale del CCNL, del contratto integrativo, firmati con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sbagliato inquadramento professionale, non pagamento corretto malattia, infortunio maternità, festività, indennità varie, etc...) prevederà la seguente sanzione:

- adeguamento contrattuale alla socia/o e/o dipendente e, a favore dell'ente appaltante, il 25% del valore economico del mancato riconoscimento contrattuale nazionale, regionale, territoriale riferito ad ogni singola lavoratrice/lavoratore sia essa/o socia lavoratrice/ore che dipendente.

In caso di recidiva si potrà procedere alla rescissione del contratto d'appalto.

### **Articolo 9 - Disposizioni riguardanti il personale e responsabile di riferimento**

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile, segnalando, se necessario, situazioni e fatti a suo giudizio inaccettabili o discutibili, all'apposito incaricato dall'Ente, il quale provvederà ad assumere ogni necessario e conseguente provvedimento. Il personale dovrà inoltre accertarsi che i locali ove deve effettuare le pulizie siano liberi da persone prima di effettuare qualsiasi servizio chiedendo di volta in volta se può effettuare comunque il lavoro anche con le persone presenti. All'atto dell'assunzione dell'incarico, l'Ente consegnerà all'operatore economico, nella persona del responsabile di riferimento, copia delle chiavi di tutte le porte di ingresso agli edifici di cui all'articolo denominato "Luoghi di esecuzione". L'operatore economico sarà responsabile del corretto uso delle stesse, impegnandosi a custodirle con diligenza, evitando di produrne copie e/o di consegnarle, se pur momentaneamente, a soggetti estranei alla propria organizzazione.

Per l'adempimento delle prestazioni contemplate nel presente contratto l'operatore economico s'impegna a:

- nominare un responsabile dell'attività a cui l'Ente può rivolgersi per qualsiasi comunicazione inerente all'oggetto dell'appalto;
- impiegare personale idoneo, possibilmente reperito in loco, adeguatamente formato sull'applicazione delle misure previste per le mansioni svolte dall'operatore stesso;
- applicare, su eventuale richiesta formale dell'Ente, le norme del contratto di settore relative all'assorbimento del personale dipendente dal precedente affidatario del servizio e reintegrare detto personale nella propria dotazione organica con regolare contratto di assunzione ed alle medesime condizioni precedenti, ovvero a quelle migliorative che intendesse applicare.

L'operatore economico s'impegna a fornire all'Ente, all'atto della sottoscrizione del contratto, per il personale impiegato: nominativo, mansioni espletate e tipo di rapporto contrattuale.

I dipendenti dell'operatore economico dovranno tenere all'interno dei locali un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. L'operatore economico deve provvedere affinché il personale:

- sia dimensionato all'attività lavorativa in essere;
- consegnerà prontamente all'Ente le cose rinvenute nei locali;
- segnali subito agli organi competenti ed al datore di lavoro eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;

- non prenda ordini da estranei in merito ad attività riguardanti l'espletamento del servizio;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'operatore economico dovrà inoltre garantire che il proprio personale:

- indossi l'apposito badge identificativo ben visibile ed abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- non fumi durante lo svolgimento del servizio;
- indossi sempre l'uniforme e gli altri indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente, forniti dall'operatore economico;
- curi la propria igiene personale e svolga le proprie mansioni nel rispetto di tutte le norme igienicosanitarie vigenti.

L'operatore economico dovrà assicurare che il personale addetto, almeno nella persona del referente, abbia avuto un'adeguata formazione in materia di igiene, di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, e si obbliga ad espletare corsi di aggiornamento professionale, con la frequenza minima prevista dalla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 10 - Sicurezza sul lavoro, vestiario e D.P.I.**

L'operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente capitolato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così l'Ente da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. L'operatore economico dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere all'Ente, entro 30 giorni dall'affidamento del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del D.V.R., il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Articolo 11 – Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il corrispettivo del servizio viene stabilito come segue:

- a corpo (tariffa oraria offerta per numero di ore), mensilmente, per quanto riguarda le prestazioni ordinarie e continuative richieste di pulizia dei bagni pubblici di cui all'articolo "Luoghi di esecuzione", con le modalità indicate nell'articolo "Modalità di esecuzione del servizio";
- ad ora per gli eventuali interventi di pulizia straordinaria, come definiti all'articolo "Oggetto del servizio".

La liquidazione delle fatture, decurtate delle eventuali note di accredito, avverrà nei termini di legge, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati gravi o significativi addebiti all'operatore economico. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Ente, dopo aver sentito l'operatore economico, come meglio specificato in precedenza.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

- l'importo a corpo mensile per le prestazioni ordinarie e continuative richieste di pulizia degli stabili comunali, come da offerta in sede di gara, opportunamente proporzionata al periodo di competenza della fattura stessa e come da suddivisione contabile concordata con l'ufficio ai fini delle esigenze dell'Ente, per la pulizia ordinaria;

- l'importo a misura derivante dal numero delle ore di pulizia straordinaria per la tariffa oraria offerta in sede di gara.

Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'Ufficio, e le eventuali penalità applicate per inadempienza dell'operatore economico.

I pagamenti alla operatore economico potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile all'Ente per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN ed il CIG assegnato alla gara.

Ai fini della corretta imputazione della spesa sui rispettivi capitoli del bilancio dell'Ente, l'operatore economico si impegna, prima della stipula del contratto, a presentare una dichiarazione nella quale specificare il costo del servizio, come stimato in via presuntiva in sede di gara a seguito di opportuni accordi preventivi con l'ufficio.

### **Articolo 12 – Cauzione definitiva**

L'operatore economico dovrà prestare idonea cauzione definitiva nelle forme e modalità prescritte dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dal successivo contratto. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente. L'operatore economico dovrà integrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'operatore economico prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto.

L'Ente potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

### **Articolo 13 - Responsabilità e polizza assicurativa**

L'operatore economico assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Ente o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'aggiudicatario stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. L'Ente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi. È escluso in via assoluta ogni compenso all'operatore economico per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. L'operatore economico, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all'Ente, copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa di lavoro oggetto del presente capitolato con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 1.000.000,00 per ogni persona lesa;
- € 1.000.000,00 per danni a cose.

L'operatore economico si impegna a fornire all'Ente le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

### **Articolo 14 - Subappalto e divieto di cessione del contratto**

Ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammesso il subappalto nella misura massima del 30% dell'importo del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

### **Articolo 15 – Controlli e penali**

L'Ente potrà effettuare periodici controlli per verificare lo stato di pulizia nei locali. Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l'operatore economico nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti, saranno accertate dagli uffici comunali, mediante verbali dei quali sarà data comunicazione all'operatore economico stessa.

L'Ente avrà facoltà di applicare nei confronti dell'operatore economico le seguenti penalità, di importo variabile tra € 50,00 e € 250,00, a seconda della "gravità" dell'inadempienza commessa:

- avvio del servizio oltre la data del verbale di consegna (per ogni giorno di ritardo);
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi periodici previsti da calendario;
- impiego di personale in numero inferiore a quello indicato nella offerta tecnica;
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Le contestazioni verranno formulate dall'Ente per iscritto a mezzo P.E.C.

L'operatore economico potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, l'Ente provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dall'operatore economico. Nel caso di recidiva le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. L'Ente si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa maggiore spesa all'operatore economico. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che l'Ente proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dall'operatore economico risultino superiori.

### **Articolo 16 - Risoluzione del contratto**

L'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi e o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dall'operatore economico anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale;
- cessione, subappalto totale o parziale della gestione del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- frode;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio potrà essere effettuata con risorse proprie dell'Ente o ricorrendo ad altra operatore economico. I costi risulteranno a totale carico dell'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo l'Ente potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione definitiva.

L'operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Articolo 17 - Facoltà di recesso**

L'Ente, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti i servizi affidati, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva in qualsiasi momento la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni, senza che la operatore economico possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 18 - Esecuzione in danno**

Qualora l'operatore economico non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, l'Ente potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dall'operatore economico. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata e/o sui crediti vantati dall'operatore economico.

#### **Articolo 19 - Trattamento dei dati personali**

L'Ente in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà la operatore economico quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dall'Ente in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare, l'operatore economico si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 20 - Stipula del contratto e spese**

Il contratto verrà stipulato, decorsi i 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui al comma 9 dell'Articolo 32 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio, nonché le spese contrattuali, di registrazione, bolli, diritti, assicurazioni inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico dell'operatore economico.

Sono inoltre a carico dell'operatore economico i pagamenti di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto, dovute per legge.

#### **Articolo 21 - Domicilio dell'operatore economico e variazioni della ragione sociale**

L'operatore economico dovrà eleggere il proprio domicilio, a cui inviare le comunicazioni relative al presente contratto, e comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

**Articolo 22 - Controversie**

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Verbania.

**Articolo 23- Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti del capitolato stesso.

F.to Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Federica Gioria

Orta San Giulio, febbraio 2020

Allegati al presente capitolato:

- Duvri
- Individuazione luoghi di intervento